ASSORADON APS

Bergamo (BG), 08 aprile 2026

Spett.le

Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare –
Unità Organizzativa Prevenzione e Sanità Pubblica
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano (MI)

TRASMESSA VIA PEC:
welfare@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Trasmissione osservazioni in merito al sistema GE.R.I.

Spett.le Regione Lombardia,

l'Associazione Assoradon APS, raccogliendo anche le adesioni di alcuni laboratori rispondenti ai requisiti dell'Allegato II del D. Lgs. 101/2020 e smi, intende sottoporre una serie di criticità applicative riscontrate nell'articolazione del Portale Ge. R.I.- Gestionale Radon Indoor di Regione Lombardia.
Le note che si allegano alla presente vogliono rappresentare un punto di partenza per una richiesta di incontro/condivisione su tali tematiche al fine di ottimizzare le criticità che si riscontrano sul campo quotidianamente.
Confidando in un positivo accoglimento della proposta di incontro, porgiamo
Distinti saluti

Riferimenti e-mail: segreteria@assoradon.org – mobile: 335246779

Il Presidente
Dr. Antonio Parravicini



OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE CRITICITA' DEL SISTEMA GE.RI

NOTA: questo documento è stato redatto da un gruppo di lavoro di Assoradon APS e vuole essere un punto di partenza per una discussione sul sistema GE.RI introdotto da Regione Lombardia

OGGETTO 1: ELENCO REGIONALE DEI SERVIZI DI DOSIMETRIA

Decreto della Direzione Generale Welfare n.11740 del 3 agosto 2023 con il quale è stato creato l'elenco pubblico, consultabile e aggiornabile dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon, istituito nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all'art.155 comma 3 del d.lgs. n. 101/2020 ed in conformità ai requisiti minimi individuati al punto 5 dell'Allegato II del citato decreto.

RIFERIMENTI NORMATIVI – D. LGS. n.101/2020 e s.m.i.

- *"L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art, 17 comma 6 - Dlgs 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.)"*
- *"Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato II. (Art, 17 comma 7 - Dlgs 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.)"*
- *"Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le attività disciplinate al Titolo IV è soggetto alla vigilanza dell'ISIN al quale è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attività. (Art. 127, comma 1 - Dlgs 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.)"*
- *"Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, **saranno** disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 - bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento*

degli organismi di misura. (Art. 155, comma 3 - Dlgs 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 203/2022")

NOTE DELLO SCRIVENTE

Non risulta che il *D. Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* stabilisca alcun iter codificato per individuare quali servizi di dosimetria, nelle more dei riconoscimenti, siano qualificabili come "organismi idoneamente attrezzati" ne pare che siano citate prerogative giuridiche delle Regioni in tal senso. Prescindendo dalle disposizioni del *D. Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* non si ravvisano nemmeno nella legge *Regione Lombardia D.g.r. 3 febbraio 2025 - n. XII/3866* né obbligo di iscrizione al suddetto elenco per i Servizi di Dosimetria Radon né che tale iscrizione sia condizione necessaria per una qualche sorta di autorizzazione specifica ad operare in Lombardia.

ELENCO REGIONALE DEI SERVIZI DI DOSIMETRIA: **QUESITI**

1) Ritiene Regione Lombardia che **l'elenco pubblico** citato (rif. D.G. Welfare n.11740 del 3 agosto 2023) abbia carattere vincolante ossia **rappresenti "de facto" un riconoscimento ufficiale dei Servizi di Dosimetria Radon** come "organismi idoneamente attrezzati", nelle more dei riconoscimenti, a effettuare misure di Radon in Lombardia ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 19 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*?

2) Ritiene Regione Lombardia che **altri soggetti**, non registrati nell'elenco citato, ma comunque rispondenti ai requisiti del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*, tra cui la comunicazione di attività a ISIN (Art. 127, comma 1) e la conformità ai requisiti minimi di cui al punto 5 dell'Allegato 2 del *D.Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*, **siano interdetti dall'effettuare misure di Radon in Lombardia** ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 19 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*,?

3) Nell'ambito di applicazione del *D.Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*, Regione Lombardia **ritiene in qualche modo inadempienti o inadeguati i Servizi di Dosimetria Radon non iscritti nell'elenco regionale** ma che effettuano misurazioni in Lombardia o gli esercenti che si avvalgono di tali servizi? Se sì in base a quale riferimento normativo esistente?

Solo se le risposte ai precedenti quesiti sono positive:

A) Da quale dispositivo di legge originano le precedenti disposizioni? (Si richiede di dettagliare articoli e commi di riferimento).

B) Non ritiene Regione Lombardia che sarebbe preferibile che l'elenco pubblico (DG Welfare n.11740 del 3 agosto 2023) una volta formalizzato, approvato e protocollato dalle competenti funzioni di Regione Lombardia fosse contestualizzato in una veste ufficiale e non solo consultabile come foglio Excel?

C) Ritiene Regione Lombardia, tenuto conto del fatto che il *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* non prevede in ogni caso un iter di individuazione degli "organismi idoneamente attrezzati" (Art. 17, comma 7), di essere in possesso dei requisiti di competenza tecnica e soprattutto delle prerogative giuridiche ai sensi del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* per verificare il rispetto dei requisiti minimi di punto 5 dell'Allegato II del Decreto per i Servizi di Dosimetria Radon operanti nelle more dei riconoscimenti e di rendere tale verifica vincolante e necessaria per operare sul proprio territorio?

D) Regione Lombardia ha acquisito in merito il parere dei Ministeri e degli enti competenti in materia di riconoscimento, ossia dei soggetti indicati all'articolo 155 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* tra cui Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, i Ministeri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Interno, l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL?

E) Ritiene Regione Lombardia di garantire i principi della libera concorrenza nel momento in cui (anche attraverso il sistema GE.RI) indirizza gli utenti/esercenti verso i soli laboratori presenti nell'elenco citato (rif. D.G. Welfare n.11740 del 3 agosto 2023), mentre esclude, in apparente contrasto con quanto stabilito dal *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*, altri soggetti sul territorio nazionale che rispondono ai requisiti minimi dell'Allegato II e svolgono regolare attività di servizio di dosimetria notificata a ISIN secondo Art. 127, comma 1?

F) Ritiene, eventualmente, Regione Lombardia di accettare come validi ed applicabili anche sul proprio territorio analoghi elenchi che in via ipotetica altre Regioni o le Provincie Autonome potrebbero eventualmente definire?

G) Ritiene Regione Lombardia che l'elenco citato (rif. D.G. Welfare n.11740 del 3 agosto 2023) risulterà ancora valido nel momento in cui gli organi competenti daranno piena applicazione a quanto previsto dall'Art. 155 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.;* ossia nel momento in cui "saranno disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3 - bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura" *(Art. 155 comma 3 come modificato dal D.Lgs. 203/2022)* e il riconoscimento avrà, pertanto, valenza sull'intero territorio nazionale?

OGGETTO 2: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

I Punti 1 e 3 della legge *Regione Lombardia D.g.r.3 Febbraio 2025 - n. XII/3866* esplicitano le seguenti deliberazioni:

1. *"di approvare il documento «Flussi di comunicazione attività controllo radon», parte integrante del presente atto, redatto dalla DG Welfare in collaborazione con ARIA s.p.a. e con il contributo di ARPA Lombardia, che descrive il progetto informativo per la realizzazione dei servizi telematici funzionali alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui alla citata legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies, c.2;"*

2. "di disporre che gli esercenti e i servizi di dosimetria presenti nel relativo elenco di cui al decreto della *Direzione Generale Welfare n.11740 del 3 agosto 2023* trasmettano informazioni e dati, rispettivamente, di cui all'art. *18 c.2*, e agli artt. *18 c.2, e 19 c.4 del d.lgs. n.101/2020 e s.m.i.* (..)."

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Obblighi di comunicazione previsti dal **D.Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.**, richiamati dal dispositivo di **Regione Lombardia D.g.r. 3 Febbraio 2025 - n. XII/3866**:*

Articolo	Destinatari	Testo
18 comma 1	**Servizi Dosimetria**	*I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 13 secondo le modalità indicate dall'ISIN.*
18 comma 2	**Esercenti**	*In caso di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/ APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17 comma 3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6.*

19 comma 4	**Servizi Dosimetria**	*Le misurazioni di cui al comma 1 (Radon nelle abitazioni-aree prioritarie), sono effettuate dai (servizi di dosimetria) di cui all'articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, di cui all'articolo 152.*

- "*Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (..). (Art. 17, comma 2 - Dlgs 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.)"*
- *"Con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità sono definite, in relazione ai luoghi di lavoro, le modalità di comunicazione da parte dell'esercente all'ARPA e alle ATS della descrizione delle attività svolte secondo le disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 101/2020 e della relazione tecnica di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché della descrizione delle misure correttive attuate corredata dei risultati delle misurazioni di verifica. Con il medesimo decreto sono definite, in relazione alle abitazioni, le modalità di comunicazione delle misurazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 101/2020 da parte dei soggetti di cui all'articolo 155 del medesimo decreto.* ***Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art 66 terdecies, c.2 (Trasmissione di dati e informazioni sul radon)"***

NOTE DELLO SCRIVENTE

L'**esercente** è tenuto ad inviare comunicazione secondo **Art. 18, comma 2** agli enti citati dall'articolo (nonché dalla *Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art 66 terdecies, c.2*), **solamente nel caso di superamento del livello di riferimento**. Nel caso di **non superamento nessuna comunicazione è dovuta dall'esercente** e si applica quanto previsto dall'Art. 17, comma 2.

I **servizi di dosimetria Radon** invece devono trasmettere due tipologie di dati:

- I risultati delle misure effettuate secondo Art. 17 (luoghi di lavoro) devono essere trasmessi con cadenza semestrale alla banca dati nazionale, secondo le modalità indicate dall'ISIN che ha realizzato apposita piattaforma (SINRAD). Devono essere comunicati alla piattaforma i dati di concentrazione media annuale, come specificato all'Art. 13, comma 2 del *Decreto*. Si ricorda che i Servizi di Dosimetria Radon sono registrati presso ISIN con codice univoco e sono obbligati (pena sanzione) alla trasmissione dei dati.

- I risultati delle misure secondo Art. 19 comma 1 (abitazioni nelle aree prioritarie) devono essere trasmessi con cadenza semestrale alla banca dati nazionale (ISIN) e alle regioni e provincie autonome (come riportato dalla *Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art 66 terdecies, c.2*).

In questo senso la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, art 66 terdecies, c.2 (Trasmissione di dati e informazioni sul radon) definisce chiaramente il suo ambito di applicazione**,** soprattutto nel momento in cui essa viene richiamata dal dispositivo di Regione Lombardia **i**n riferimento alla "*realizzazione dei servizi telematici funzionali alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui alla citata legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c.2"* e ai documenti collegati (Flussi di comunicazione attività controllo Radon). La stessa delibera *Regione Lombardia D.g.r.3 Febbraio 2025 - n. XII/3866* riporta in maniera chiara e inequivocabile il campo di applicazione del sistema informativo GE.RI, circoscrivendolo alla comunicazione dei *dati e alle informazioni* previste dalla *legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c.2***,** ossia, come già dettagliato precedentemente:

- A CURA DELL'ESERCENTE (*Art. 18, comma 2 del D. Lgs. 101/2020*): i dati relativi ai SOLI superamenti

- A CURA DEI SERVIZI DI DOSIMETRIA (*Art. 19, comma 4 del D. Lgs. 101/2020*): I dati relativi alle SOLE concentrazioni medie annuali nelle abitazioni in aree prioritarie

Si ricorda che il *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* sanziona:

- l'**esercente** in caso di mancata comunicazione secondo l'Art. 18, comma 2 (superamento del livello di riferimento)
- il **Servizio di Dosimetria** in caso di mancata trasmissione dei dati di cui all'Art.18, comma 1 (trasmissione in banca dati SINRAD di ISIN)

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: **QUESITI**

1) Ritiene Regione Lombardia che **l'esercente sia obbligato a trasmettere** (tramite la piattaforma GE.RI) **dati diversi da quelli indicati all'Art. 18, comma 2** del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* ossia anche nel caso si verifichi la situazione prevista dall'Art. 17, comma 2 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i. ,* ove pertanto non si riscontrino superamenti del livello di riferimento? Se sì in base a quale disposizione di legge (specificare articolo e comma)?

2) Concorda Regione Lombardia rispetto al fatto che l'Art. 18, comma 2 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* possa trovare **applicazione solamente a seguito della conclusione dell'iter di misura** della concentrazione media annuale, ossia dopo che è stata ottenuta la "relazione tecnica" ex Art. 17, comma 6 e si è determinato se siano o meno presenti superamenti del *livello di riferimento*?

3) Ritiene Regione Lombardia che l'esercente, all'atto della finalizzazione delle misurazioni annuali secondo Art. 17 e della eventuale comunicazione di cui all'Art. 18, comma 2 ad ARPA, ATS etc.., debba disporre di dati diversi (o aggiuntivi) rispetto a quelli specificati nell'Allegato II del Decreto in riferimento alla "Relazione Tecnica" ex Art. 17, comma 6? Se sì in base a quale disposizione normativa (specificare articolo e comma)?

4) Ritiene Regione Lombardia che **la piattaforma GE.RI**, nel momento in cui attraverso il meccanismo dell'ingaggio prevede la definizione della campagna di monitoraggio prima della sua esecuzione e la raccolta dei dati di misura indipendentemente dall'esito (superamento o non superamento del livello di riferimento) **sia rispondente al requisito di cui all' Art. 18**, comma 2 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.?*

5) Ritiene Regione Lombardia che l'esercente sia adeguatamente e correttamente informato del fatto che l'utilizzo della piattaforma GE.RI secondo la configurazione attuale comporta di fatto da parte degli esercenti la **trasmissione di dati sulla concentrazione media annuale Radon anche in assenza di superamenti** e che tali dati non sarebbero dovuti in quanto esclusi dall'ambio definito dall' Art. 18, comma 2 del D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i., ma dovrebbero essere semplicemente conservati dall'esercente secondo Art. 17, comma 2?

6) I Servizi di Dosimetria Radon sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle misure di concentrazione media annuale di cui all'Art. 17 *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* (luoghi di lavoro) alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le modalità indicate dall'ISIN (Art. 18, comma 1). Né nel dispositivo *Regione Lombardia D.g.r.3 Febbraio 2025 - n. XII/3866* né nella legge regionale *30 dicembre 2009, n. 33, art 66 terdecies, c.2* si fa riferimento alcuno ai dati di cui all'Art. 18, comma 1. Ritiene Regione Lombardia che i dati di cui all'Art. 18, comma 1 debbano essere trasmessi sulla piattaforma GE.RI? Se sì in base a quale disposizione di legge?

7) Si segnala a Regione Lombardia che il *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* prevede, secondo l'Art. 13 comma 1, in riferimento alla banca dati nazionale ISIN, "(..) **l'accesso ai dati**, per le rispettive finalità istituzionali, **è assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni** e agli enti dello Stato che ne facciano richiesta nonché all'ISS, presso il quale opera l'Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all'esposizione al radon".

8) L'Art. 18, comma 2 del *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* non prevede alcun **obbligo di comunicazione** per i Servizi di Dosimetria Radon, ma **solamente per gli esercenti**. Ritiene lecito Regione Lombardia indicare che i Servizi di Dosimetria Radon trasmettano direttamente tali dati (Art. 18, comma 2) tramite il sistema GE.RI anche se il *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* non lo prevede? Si richiede di specificare la norma di legge a cui si riferisce tale richiesta, dal momento che rispetto alla *legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c.2* essa non risulta esplicitata.

9) Ritiene Regione Lombardia che i **Servizi di Dosimetria dispongano delle necessarie autorizzazioni e giustificazioni legali per la trasmissione di tali dati** (*Art. 18, comma 2*) anche se

il *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.* non la prevede? Si segnala che le richieste di dati di Regione Lombardia possono risultare in contrasto con i vincoli contrattuali di riservatezza dei Servizi di Dosimetria nei confronti degli esercenti, non essendo legalmente giustificabili ai sensi *D. Lgs. del 31 Luglio 2020, n. 101 e s.m.i.*, in particolar modo per i soggetti (Laboratori) accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018.

10) Si caldeggia, inoltre, di voler considerare che, rispetto agli obblighi di comunicazione dei dati indicati dalla *legge regionale 33/2009, art. 66 terdecies c.2*, qualora l'istituzione di un elenco regionale simile venisse implementato anche dalle altre Regioni italiane, **l'impatto di onerosità economica per i Servizi di Dosimetria Radon**, relativo alle gestione e all'inserimento dei dati in diversi portali e secondo diverse matrici di dati in un quadro gestionale potenzialmente frammentato a livello nazionale, potrebbe risultare insostenibile per i Servizi di Dosimetria.

OGGETTO 3: ANAGRAFICA DEI DATI

Il dispositivo di *Regione Lombardia D.g.r. 3 Febbraio 2025 - n. XII/3866* richiama una sezione del *PNAR (Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032)* facendo riferimento al questionario riportato nell'Appendice all'Azione 1.1.: *(Informazioni a corredo delle misurazioni) nel quale è disposto che "I risultati delle misurazioni di concentrazione di radon devono essere accompagnati da alcune informazioni sulle caratteristiche dell'abitazione oggetto della misurazione, necessarie per l'analisi dei dati, … , informazioni da raccogliersi in modo uniforme tra le Regioni e Province autonome".*

RIFERIMENTI NORMATIVI

PNAR - Azione 1 (Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor)

L'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono ad intraprendere, nelle aree prioritarie di intervento ai sensi dell'articolo 11, specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica, adottando conseguentemente misure correttive. Il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che le Regioni e le Province autonome promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon.

Tali indicazioni derivano dall'esigenza di individuare le situazioni di maggiore esposizione e di favorire l'adozione di opportune misure di risanamento finalizzate alla riduzione della concentrazione di radon e in definitiva del rischio associato all'esposizione al radon. I risultati delle indagini contribuiscono a incrementare il quadro conoscitivo, al fine di rendere progressivamente più

accurata la conoscenza della distribuzione dei livelli di radon sul territorio e la conoscenza della esposizione della popolazione.

L'obiettivo di questa Azione è fornire strategie di riferimento comuni e condivise per la realizzazione di indagini territoriali volte all'individuazione delle aree prioritarie e all'individuazione degli edifici con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento. In particolare dovranno essere indicate le informazioni a corredo della misurazione di concentrazione che sono utili non solo per la individuazione delle maggiori esposizioni, ma anche per un arricchimento delle conoscenze finalizzato a una sempre migliore caratterizzazione del territorio e della valutazione della esposizione

NOTE DELLO SCRIVENTE

Se si consulta il PNAR si osserva che l'**Azione 1 (Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor)** è in realtà una sezione del PNAR indirizzata in maniera specifica alle Regioni e alle Provincie Autonome e fornisce indicazioni per la pianificazione di campagne di misura, analisi dati ecc.. nelle aree prioritarie. Il testo dell'**Azione 1** si applica quindi alle **campagne di misura (indagini territoriali) realizzate dalle Regioni e Provincie Autonome** con le finalità di individuazione delle arie prioritarie.

Non vi è alcun riferimento al fatto che nella raccolta dei dati siano coinvolti i Servizi di Dosimetria Radon, né tantomeno che possa essere applicata alle misure svolte secondo Art. 17 (luoghi di lavoro), dal momento che fa **specifico riferimento alla raccolta di dati relativi alle abitazioni.**

CRITICITÁ EVIDENZIATE

Per quanto concerne le misure secondo **Art. 17 (luoghi di lavoro)** e gli obblighi del **Servizio di Dosimetria**, il questionario risulta privo di significato ai fini della comunicazione dei dati alla banca dati nazionale, in quanto tale trasmissione **è disciplinata unicamente dalle modalità stabilite da ISIN**, secondo gli **Art. 13** e **Art. 18, comma 1** e del **Decreto**.

Per quanto concerne le misure secondo **Art. 17 (luoghi di lavoro)** e gli obblighi dell'**esercente** relativi ai **superamenti**, non si comprende il modo in cui il questionario indicato si inserirebbe negli obblighi di comunicazione, dal momento che **Art. 18 comma 2** prevede unicamente la comunicazione di superamento agli enti corredata della **relazione tecnica (Art. 17, comma 6)** e dalla descrizione delle attività lavorative svolte nel sito (oltre alla descrizione degli interventi di risanamento effettuati, ove applicabile), mentre non prevede altre tipologie di dati.

Bergamo, 09/03/2026

Il Presidente Assoradon
Antonio Parravicini

mi.am

mi.am s.r.l. strada val nure 3 - 29122 piacenza tel. 0523 952385
e-mail info@miam.it c. f. e p. iva 02418020968 REA PC 170374

Il sottoscritto Stefano Coria, in qualità di Responsabile del Laboratorio Radon di Mi.am S.r.l., dichiara di sottoscrivere quanto contenuto nel documento di ASSORADON del 09/03/2026 denominato “Osservazioni relativa alle criticità del sistema GE.RI”

Piacenza, 02/04/2026

In fede,

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Stefano Coria
Esperto di Radioprotezione, III - n.840



TECNORAD
Personal dosimetry service

TECNORAD S.r.l. A Socio Unico via Schiaparelli, 5 37135 Verona VR +39 045 820 1066 tecnorad.it
CF/PIVA 00645130238 R.E.A. Verona 148587 Reg. Imprese 00645130238 Cap. Soc. i.v. € 103.000,00
dosimetry.service@tecnorad.it commerciale@tecnorad.it tecnorad@registerpec.it radon@tecnorad.it

01615

25/03/2026

Premesso che TECNORAD è un Servizio di dosimetria e Organismo di misura in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e inserito nell'elenco della Regione Lombardia sulla piattaforma Ge.RI., con la presente si esprime l'adesione al documento redatto da ASSORADON il 9/3/2026 "OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE CRITICITA' DEL SISTEMA GE.RI".

Distinti saluti.

TECNORAD
Roberta Milanesi
Amministratore Unico

TECNORAD
PERSONAL DOSIMETRY SERVICE
Tecnorad S.r.l. - Via Schiaparelli, 5 - 37135 Verona
(ROBERTA MILANESI)
Amministratore Unico

Il sottoscritto Dr. Mattia Taroni, nato a Ferrara il 23.12.1978 e ivi residente in Via Montebello n. 13, in qualità di Legale Rappresentante della ditta PROTEX ITALIA Srl con sede legale in Forlì (FC) Via Cartesio n. 30, C.F. e P. IVA 00746550409,

DICHIARA

di sottoscrivere quanto contenuto nel documento di ASSORADON del 09/03/2026 "Osservazioni relativa alle criticità del sistema GE.RI"

Forlì, 01.04.2026

In fede

PROTEX ITALIA Srl
dr. Mattia Taroni
Amministratore Delegato



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA84876FP
CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*
COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
FERRARA
RM05
COGNOME / *SURNAME*
TARONI
NOME / *NAME*
MATTIA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
FERRARA (FE) 23.12.1978
SESSO
SEX
M
STATURA
HEIGHT
169
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / *ISSUING*
03.12.2019
SCADENZA / *EXPIRY*
23.12.2029
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE
386122



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
TRNMTT78T23D548B
ESTREMI ATTO DI NASCITA
1454 p1 sA-1978 038008
INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA MONTEBELLO, N. 13 FERRARA (FE)

C<ITACA84876FP3<<<<<<<<<<<<<<<
7812237M2912235ITA<<<<<<<<<<<8
TARONI<<MATTIA<<<<<<<<<<<<<<<

GAIA Consulting & Technologies
Tecnologie e Servizi per l'Ambiente

Con la presente il laboratorio **Gaia Consulting & Technologies Srl** rappresentato da **Simona Rullo** esprime **l'adesione al contenuto** del documento redatto da ASSORADON il 9/3/2026 **"OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE CRITICITA' DEL SISTEMA GE.RI".**

Sesto San Giovanni, 30 marzo 2026 Firma

GAIA Consulting & Technologies s.r.l.
via Villoresi 26
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
info@gaiaconsulting.it
tel. (+39) 338 3868645
www.gaiaconsulting.t
P.I. 03064560968
Reg. Soc. Trib. Milano n° 62393 / 2001
C.C.I.A.A. n° 1640004
Cap. Soc. i.v. € 10.400

Bologna, 9 aprile 2026

Assoradon APS

Via Matris Domini, 25

24050 Bergamo

Oggetto: nota “OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE CRITICITA’ DEL SISTEMA GE.RI” del 9 marzo 2026

Il sottoscritto Ing. Massimo Esposito, direttore tecnico del laboratorio U-Series White Lab Srl, esprime l’adesione al contenuto del documento in oggetto.



Ing. Massimo Esposito

Documento valido solo se firmato digitalmente e non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

White Lab Srl
Sede Legale: Via San Gregorio n. 34 – 20124 Milano
Sedi Operative: Via E. Collamarini, 21 - 40138 Bologna |Via Arona, 8 – 10145 Torino
P.IVA 13079170968 - Tel. 051 19985990 – 051 6312418
E-mail info@u-series.com - https://www.u-series.com